

MODELLO

AUTOCERTIFICAZIONE DELL'OFFERENTE PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA UOMO E DONNA (ai sensi dell'art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP)

art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP

L'offerente (**ditta**)

considerato che, giusta l'art. 8 cpv. 3 della *Costituzione federale della Confederazione Svizzera* del 18 aprile 1999 ([RS 101](#)), la donna e l'uomo hanno pari diritti, in particolare hanno diritto ad un salario uguale per un lavoro di uguale valore,

dichiara

di rispettare la parità di trattamento tra uomo e donna, in particolare secondo quanto previsto da:

- *Legge federale sulla parità dei sessi* del 24 marzo 1995 (LPar – [RS 151.1](#)), la quale vieta qualsiasi forma di discriminazione tra donna e uomo nei rapporti di lavoro;
- art. 11 lett. f CIAP, il quale sancisce che la parità di trattamento tra donna e uomo è un principio che deve essere rispettato nell'aggiudicazione delle commesse;
- art. 5 lett. b LCPubb, il quale prevede che nell'aggiudicazione delle commesse pubbliche va garantita la parità di trattamento tra uomo e donna.

(Luogo e data)

(Timbro e firma dell'offerente)

(Cognome e nome)

Note generali:

- Apponendo la firma al presente documento (di portata giuridica accresciuta ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del *Codice penale svizzero* del 21 dicembre 1937 - [RS 311.0](#)) l'offerente conferma l'esattezza delle indicazioni fornite e si dichiara inoltre disposto a comprovarle su richiesta. A tal fine il servizio competente dell'Amministrazione cantonale si riserva di controllare o fare controllare la giusta applicazione della LPar¹. L'offerente è reso attento che la falsa indicazione costituisce motivo di esclusione dalla procedura o di revoca dell'aggiudicazione e può comportare lo scioglimento del contratto da parte del committente (art. 25 LCPubb) ed eventuali sanzioni di natura contrattuale.
- L'offerente che, con la firma del presente documento, dichiara il falso è inoltre passibile di sanzioni di cui agli artt. 45a e 45b LCPubb, ossia sanzione pecuniaria che può raggiungere al massimo il 20% del valore della commessa e/o esclusione da ogni commessa per un periodo massimo di 5 anni, rispettivamente multa sino a CHF 50'000.00, nonché altre sanzioni previste dal diritto penale.

¹ Il rispetto della legge riguarda in maniera generale la parità fra i sessi in diversi settori, ad esempio il divieto di discriminazioni al momento dell'assunzione, nell'attribuzione dei compiti, nelle promozioni e avanzamenti di carriera, nell'accesso alla formazione e nel licenziamento. Il rispetto della parità salariale costituisce in tal senso solo una parte degli aspetti contemplati dal principio della parità di trattamento uomo-donna. La Confederazione mette a disposizione, gratuitamente, uno strumento d'analisi standard (*Logib*, per maggiori informazioni consultare www.logib.ch) per permettere all'offerente di effettuare un auto-controllo della parità salariale tra uomo e donna. Un documento che attesti (anche tramite *Logib*) unicamente la parità salariale non è pertanto atto a sostituire la presente autocertificazione. Resta ad ogni modo riservata la valutazione del competente servizio dell'Amministrazione cantonale.